

Finanza pubblica. Il ministero dell'Interno ha informato i Comuni della mancanza di fondi per i rimborsi

Trasporti locali senza ripiano Iva

Stop al saldo per compensare l'imposta sui finanziamenti ai gestori

Gianni Trovati
MILANO

«Spiacenti, siamo senza soldi. Quindi il rimborso previsto dalla legge non sarà erogato». Il tono è appena più burocratico, ma è questo il senso del comunicato di quattro righe con cui il ministero dell'Interno informa i Comuni dell'addio, almeno per il momento, al rimborso statale all'Iva pagata dagli enti locali per il trasporto pubblico.

Le finanze languono e il palcoscenico già affollato di mancati trasferimenti ai Comuni ospiti

CASSE VUOTE

A esaurire le risorse è stata la vittoria in giudizio di un consorzio piemontese che ha ottenuto un assegno di 16 milioni

ta un nuovo attore. Il meccanismo, previsto dalla Finanziaria 2000 (legge 472/1999, articolo 9, comma 4) e attuato da un decreto interministeriale del 22 dicembre dello stesso anno, rimborsa gli enti per l'Iva pagata sui finanziamenti ai gestori del trasporto pubblico locale. I ricavi da traffico, cioè i biglietti e gli abbonamenti, coprono infatti una quota variabile tra il 15% (in Calabria) e il 45% (in Veneto) del costo del servizio; il resto è recuperato con il sistema delle com-

pensazioni a livello locale. Su queste erogazioni, i gestori fatturano agli enti l'Iva, che viene rimborsata dallo Stato perché il meccanismo aumenta il gettito all'Erario a spese degli enti stessi. La partita vale qualche centinaio di milioni ed è articolata in un acconto e in un saldo da chiudere entro il 30 novembre.

Le casse del Viminale, però, sono vuote, e l'assegno previsto per fine mese non può essere onorato. La situazione è figlia anche di un contenzioso che ha opposto lo Stato a un consorzio piemontese dei trasporti; i consorzi, infatti, non sono elencati tra i beneficiari dei rimborsi dal decreto di fine 2000, ma in questo campo svolgono a tutti gli effetti un ruolo analogo a quello di Regioni ed enti locali; in alcuni territori addirittura la forma obbligatoria per lo svolgimento del servizio. Per questa ragione il consorzio piemontese ha ingaggiato con lo Stato una battaglia a colpi di carte bollate che l'ha visto vittorioso prima al Tar e poi, quest'anno, anche al Consiglio di Stato. Risultato: un incasso da 16 milioni di euro, che ha prosciugato le riserve del ministero dell'Interno. Non solo, perché la vittoria dei piemontesi crea un precedente e apre la strada che porta anche realtà di altre Regioni, come la Toscana, a bussare alle porte del ministero.

La vicenda crea dunque una

nuova falla nel terreno già accidentato dei rapporti contabili fra Stato ed enti locali. Sui rimborsi si era già sviluppata una contesa per l'Iva delle esternalizzazioni, che la Finanziaria 2007 ha limitato ai servizi non commerciali e soggetti a tariffa. Per ora i rimborsi su questa voce sono stati effettuati al 50% ed è stata avviata un'istruttoria ad ampio raggio che sta passando al vaglio le autocertificazioni prodotte dai Comuni. Tutte queste compensazioni, comprese quelle sull'Ici dopola stretta sui fabbricati rurali e l'abolizione dell'imposta sull'abitazione principale, si basano infatti sulle attestazioni con cui gli enti indicano la somma da compensare. Il timore dell'amministrazione centrale, alimentato anche da crescite singolari che negli anni hanno caratterizzato alcune cifre, è che alcuni enti gonfino le richieste per pareggiare i bilanci. Di conseguenza, in molti hanno cominciato a ricevere avvisi di avvio delle verifiche effettuate in collaborazione con le agenzie fiscali.

Sempre il Viminale, intanto, ha comunicato ieri l'erogazione ai Comuni dell'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri aeroportuali. Si tratta di 5,8 milioni di euro; tra i beneficiari primiggiati naturalmente il Comune di Fiumicino, a cui arriva una dote di 1,4 milioni.

gianni.trovati@ilssole24ore.com

Consulta. Illegittimo rinviare la copertura

Calabria, cancellata la regola anti-deficit

La Corte costituzionale ha bocciato ieri il meccanismo messo in atto dalla Regione Calabria per ripianare i disavanzi maturati dalle aziende di trasporto locale dal 1987 al 1999.

Nell'autunno del 2007, con la legge regionale 22, la Calabria aveva avviato un calendario di contributi, in rate costanti decennali, la cui quantificazione era stata rimandata, insieme con

LA CONTESTAZIONE

Le Regioni possono individuare gli stanziamenti nei bilanci annuali solo per le spese continuative e ricorrenti

l'individuazione delle coperture, al bilancio preventivo per il successivo 2008. La Consulta (sentenza 386/2008, presidente Flick e relatore De Siero) osserva che le Regioni possono rinviare la quantificazione e coperture solo per spese «continuative e ricorrenti», ma che tra queste non rientra, nonostante la previsio-

ne di rate decennali, l'intervento per coprire i buchi di bilancio delle aziende di trasporto. Tanto più che il ripiano regionale nasce per coprire disavanzi già maturati, per risolvere i contenziosi in atto. Quindi, per la Corte «non comporta un obiettivo ostacolo a quantificare la spesa complessiva». Anzi, aggiungono i giudici delle leggi, la quantificazione dell'esborso determina l'impegno della Regione per chiudere i contenziosi, e di conseguenza «reca in sé il contenuto stesso della decisione politica».

Così interpretata, la norma rientra pienamente nel raggio d'azione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 267/2000, che impone alle leggi regionali produttrici di spese pluriennali di indicare l'importo complessivo, rimandando ai bilanci l'indicazione dell'onere annuale. La norma attua il coordinamento della finanza pubblica affidato allo Stato dall'articolo 17 della Costituzione, e questo fatto motiva lo stop imposto dalla Consulta alla legge regionale.

G. Tr.



Gran Bretagna, carta d'identità per stranieri

La Gran Bretagna dà il via libera all'emissione delle carte di identità (nella foto il ministro dell'Interno, Jacqui Smith, mentre mostra un modello). Studenti e lavoratori dei Paesi non aderenti all'Area economica europea (Ue, più Islanda e Norvegia) riceveranno questa settimana le carte biometriche. I britannici, che hanno come unico documento di riconoscimento il passaporto, temono che le «Id card» - che, oltre ai dati classici, riportano anche le impronte digitali - possano determinare violazioni della privacy

Dal 12 dicembre La Svizzera elimina i controlli alla frontiera

A partire dal 12 dicembre non ci saranno più controlli alle frontiere con la Svizzera. I controlli rimarranno invece negli aeroporti, ma anche qui, per i voli destinati a paesi aderenti Schengen, saranno aboliti a partire dal 29 marzo.

Entra in vigore, anche per la Confederazione elvetica - sebbene non aderisce all'Ue - il Trattato di Schengen che abolisce i controlli di frontiera tra i Paesi aderenti, con un alto scambio di informazioni tra Stati grazie a un sistema centrale computerizzato (il Sis).

Ad annunciarlo è stata la presidenza francese dell'Unione europea. Di Schengen fanno attualmente parte 25 dei 27 stati membri della Ue (non partecipano Gran Bretagna e Irlanda). Per tre Paesi, tuttavia, il Trattato non è ancora in vigore: si tratta di Romania e Bulgaria, che non hanno completato tutte le procedure di preparazione, e di Cipro, bloccata dalla questione della divisione territoriale dell'isola. Agli stati Ue si aggiungono Norvegia, Islanda e ora anche la Confederazione elvetica. L'accordo sarà ufficializzato domani a Bruxelles nel quadro del Consiglio dei ministri della Giustizia e dell'Interno dell'Ue (Gai). La Svizzera ha aderito a Schengen dopo un referendum realizzato nel 2005.

Diritto societario. Istanza inviata al Registro imprese

Per le società di persone fine-attività annotata alla Cdc

Angelo Busani

Le società di persone hanno, per loro natura, una scarsa strutturazione a causa della forte compenetrazione tra l'attività dei soci e quella della società. Quando una società di persone cessa la sua attività, può avvenire che:

a) la cessazione sia sancita in un atto formale (redatto cioè nella forma notarile, che viene di conseguenza pubblicata);

b) la cessazione avvenga "di fatto", e cioè senza alcuna formalizzazione (e quindi senza che nel Registro delle imprese risulti alcuna notizia della cessazione dell'attività so-

ciale). In quest'ultimo caso si pone il problema di come pubblicizzare questa situazione nel Registro delle imprese e, dunque, alternativamente, può accadere che:

1) la società permanga in una condizione di non operatività tale da far scattare i presupposti per la sua cancellazione "d'ufficio" dal Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 3 del Dpr 247/2004;

2) il capitale sociale rimanga concentrato su un unico socio (si pensi, ad esempio, al caso di una società di due soci, uno dei quali muoia);

3) l'attività economica prosegua perché portata avanti da uno dei soci, ma "sotto forma" di impresa individuale.

Nelle due ultime ipotesi si tratta di capire quali sono le formalità da compiere per rendere possibile la pubblicazione di questi eventi nel Registro delle imprese (si veda la massima dell'Osservatorio sul diritto societario).

Nella prima ipotesi (società con unico socio), va tenuto in considerazione che la mancata ricostituzione della pluralità dei soci per oltre sei mesi provoca lo scioglimento della società (articolo 2272, n.

4, del Codice civile). In tal caso, l'unico socio può adoperarsi per ricostituire la pluralità dei soci (caso nel quale nel Registro delle imprese si pubblica, ad esempio, l'atto di aumento di capitale oppure l'atto di cessione di quote con il quale nuovi soci entrano in società), con la conseguenza che lo stato di liquidazione viene in sostanza rimosso. Oppure, se l'attività sociale non viene più continuata, il socio può inviare al Registro delle imprese un'istanza di cancellazione, motivandola con l'avvenuta cessazione dell'attività sociale e con l'insussistenza di attività da liquidare o di passività da pagare.

Nell'ipotesi della continuazione in forma individuale dell'attività di impresa già svolta dalla società, trattandosi, in sostanza, di un'assegnazione di questi eventi nel Registro delle imprese (o all'unico socio superstito), occorre la formalizzazione di questo trasferimento secondo la disciplina dell'articolo 2556 del Codice civile, mediante la quale si giunge alla cancellazione della società dal Registro delle imprese e alla iscrizione dell'impresa individuale.

La dichiarazione sostitutiva

SOCIETÀ DI PERSONE
CANCELLAZIONE PER MANCATA RICOSTITUZIONE DELLA PLURALITÀ DEI SOCI NEL TERMINE DI SEI MESI
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47, Dpr 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto (.....) il
nato a
e residente in
via/p.za
nella sua qualità di unico socio della società
denominata
avente sede in
via/p.za
codice fiscale n.-Rea n.

avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 della stessa normativa

dichiara

che in data è venuta a mancare la pluralità dei soci e che non è stata ricostituita nel termine di sei mesi;

che ha provveduto a definire, prima d'ora, tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo alla società e che, pertanto, alla data odierna, non esistono beni da liquidare, crediti da esigere, o debiti da pagare;

che l'attività d'impresa propria della società è definitivamente cessata.

Data

Firma dell'unico socio

N.B. quando la dichiarazione non sia sottoscritta digitalmente su documento informatico, deve essere sottoscritta dallo stesso allegando copia del documento di riconoscimento e va inviata in allegato alla pratica digitale (codice atto 98)

Massima dell'Osservatorio lombardo

Le istruzioni di notai e conservatori

Pubblichiamo la massima redatta dall'Osservatorio sulla riforma del diritto societario - a cura dei Conservatori dei registri delle imprese della Lombardia e del Comitato regionale notarile lombardo - sugli «Aspetti pubblicitari della mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi nelle società di persone».

Decorso il termine di sei mesi previsto dall'articolo 2272, n. 4, Codice civile senza che sia stata ricostituita la pluralità dei soci:

a) l'unico socio della società personale può chiedere la cancellazione della società stessa dal Registro delle imprese purché non vi sia continuazione della precedente attività di impresa in altra forma e/o trasferimento della relativa azienda;

b) la società personale può essere "trasformata" in impresa individuale, continuando la precedente attività di impresa;

I passaggi

Cancellazione della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi (articolo 2272 del Codice civile)

Termine: 30 giorni data evento

Obbligato al deposito: Unico socio

Modello S3 compilato ai riquadri B, 1 e 6 A (Codice atto A13 e A14)

Distinta Fedra firmata digitalmente come indicato nel paragrafo: «Sottoscrizione della distinta Fedra» delle «Avvertenze»

ALLEGATI

Dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47, Dpr n. 445/00 dal soggetto obbligato al deposito

COSTI

Bollo 59,00 euro;
diritti di segreteria 90,00 euro

o delle società di persone. Nell'ipotesi sub a), la cancellazione deve essere richiesta dall'unico socio mediante il modello S3. All'istanza l'unico socio deve allegare una dichiarazione, in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del Dpr

445/2000, di cessazione definitiva dell'attività di impresa e di inesistenza di rapporti attivi e passivi che facciano capo alla società.

Nell'ipotesi sub b), poiché la continuazione dell'attività in forma di impresa individuale ("trasformazione") comporta in ogni caso il trasferimento dell'azienda, troverà applicazione, agli effetti dell'iscrizione nel Registro delle imprese, il disposto dell'articolo 2556, comma 2, Codice civile e pertanto il relativo atto sarà depositato dal notaio nei termini e con le modalità previste per i trasferimenti di azienda (modello TA). Dovranno essere inoltre presentati il modello S3 di cancellazione della società e il modello I1 di iscrizione dell'impresa individuale con le modalità e nei termini ordinari.

Nell'ipotesi sub c) è sempre possibile - fino all'avvenuta cancellazione da parte del Registro delle imprese - la ricostituzione della pluralità dei soci mediante nuovi conferimenti o cessione (parziale o totale) della partecipazione dell'unico socio, con esplicita revoca dello stato di liquidazione in cui versa la società. Restano ovviamente salvi, in ogni caso, i diritti dei creditori sociali e dei creditori particolari del socio, nonché quelli spettanti ai soci per i quali si è sciolto il rapporto sociale, ovvero ai loro eredi o aventi causa.

COMMERCIANTISTI
CONSULENTI DEL LAVORO
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

AVANZATO PER
INCHIESTA PER
PUBBLICITÀ

SISTEMAZIONE PER
INCHIESTA PER
DEBITI - PAGHETTI

SOSTITUZIONE PER
AVANZATO PER
DEBITI - PAGHETTI

ANALIZZA PER
INCHIESTA PER
DEBITI - PAGHETTI

Più avanti con Data Services

data services
IL SOFTWARE CHE CONTA

È dal 1983 che sviluppiamo, con i nostri Programmi innovativi, la logica richiesta dalla normativa del Libro Unico.

Ecco perché, per i nostri Clienti, il Libro Unico oggi non costituisce un problema, ma è una soluzione già predisposta dall'analisi dettagliata dei nostri software.

I nostri programmi sono così: pensati in tutti i dettagli per soddisfare le esigenze immediate e per accogliere quelle del futuro.

Data Services, leader nei fatti.

Data Services s.r.l. - E-mail: info@dataservices.it - http://www.dataservices.it
Via Tintoretto, n°46 - 31056 RONCADE / TRFVISO - Tel. 0422/7053 r.a. - Fax 0422/840916
Via Summatampagne, n°63/h - 37137 VERONA - Tel. 045/8649211 r.a. - Fax 045/8649212
Via Nedo Nadi, n°18 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881/749493 r.a. - Fax 0881/749478